



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 01 DEL 11/01/2021

OGGETTO: Atto d'indirizzo per l'annullamento della procedura di stabilizzazione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, a part-time e a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1, comma 558, della legge n. 296/2006, come modificato con l'art. 3 comma 90 lettera b) della legge n. 244/2007.

L'anno Duemilaventuno, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 21:30 e seguenti in videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	RAO NATALE	Sindaco - Presidente	X	
2)	ROMA ROBERTO	Assessore	X	
3)	RASCONA' VALENTINA	Assessore		X
4)	BONURA GIUSEPPE	Assessore	X	

Assente: l'Assessore Valentina Rasconà

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all'infra riportata proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 01 del 11/01/2021, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Atto d'indirizzo per l'annullamento della procedura di stabilizzazione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, a part-time e a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1, comma 558, della legge n. 296/2006, come modificato con l'art. 3 comma 90 lettera b) della legge n.244/2007.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera di **G.M. n. 29, dell'11.05.2012**, il Comune di Ali ha rideterminato la propria "Pianta organica" con l'inserimento in struttura della figura di un **Istruttore Tecnico Direttivo** Cat. D, part-time a 18 ore e a tempo indeterminato, e ha previsto il suo reclutamento mediante una procedura concorsuale di "stabilizzazione" da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 558, della legge n. 296/2006, come modificato con l'art. 3 comma 90 lettera b) della legge n. 244/2007, senza aggravio di spesa per l'ente di cui alla L.R. n.24/2010;
- con delibera di **G.M. n. 30, dell'11 maggio 2012**, è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 con il quale è stato previsto di assumere nel corso del 2012 anche un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, pos. Econ. D1, a part-time a 18 ore e a tempo indeterminato mediante una selezione pubblica per titoli;
- con **Determina, n.192 del 29 novembre 2012**, il Responsabile dell'area amministrativa ha proceduto ad avviare le procedure concorsuali di stabilizzazione di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D, a part-time a 18 ore e a tempo indeterminato, mediante una selezione pubblica per titoli;
- il suddetto Bando è stato pubblicato sulla GURS n. 20 del 30.11.2012 e all'albo pretorio online per 30 giorni consecutivi;
- sono pervenute all'Ente n. 9 domande di partecipazione da parte di altrettanti candidati;
- in data 01.02.2013 è stato notificato all'Ente, da parte di uno dei nove suddetti candidati, ricorso al TAR Catania per l'annullamento *in parte qua* del bando di concorso suddetto e dell'art. 92 co.5, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 54 del 18.05.2004, e 67 del 20.11.2011, nonché di tutti gli atti anteriori e successivi e connessi, senza alcuna richiesta di sospensiva;
- il TAR Catania, con avviso del 7 febbraio 2019, ha comunicato l'avvio della perenzione del suddetto ricorso;
- il ricorrente, in data 7 maggio 2019, ha inviato, al suddetto Tribunale, formale richiesta di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 82 c.p.a.;

CONSIDERATO CHE:

- nella suddetta delibera di G.M., n. 30 dell'11 maggio 2012, con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014, non risulta previsto che il Comune fosse in regola con il limite contenuto nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che così recita "*Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale*", previsto, anche, dall'art. 13 della L.R. n.24/2010, invocata nel predetto provvedimento;
- sempre nella suddetta delibera, non viene prevista la copertura finanziaria per tale concorso, non essendo la stessa a carico della Regione, come inequivocabilmente indicato al punto n. 3 del dispositivo che così si limita a disporre: "*impegnarsi a mantenere nella misura attuale la copertura finanziaria della spesa a carico dell'Ente nel bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014*" (con ovvio e implicito riferimento alla sola stabilizzazione del personale LSU);
- il concorso de quo ha perso di attualità, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto e di diritto e alle necessità gestionali del Comune di Ali, sopravvenute tra la data di indizione del bando (2012) e la data odierna;

RITENUTO CHE:

- alla luce delle suesposte considerazioni, la procedura concorsuale *de qua* risulta gravemente e irrimediabilmente viziata e non in grado di essere conclusa nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di talché, all'esito della ponderazione degli interessi coinvolti, non risulta utilmente percorribile alcuna altra soluzione se non la rimozione totale della procedura concorsuale al fine di salvaguardare il prevalente interesse pubblico;
- l'Amministrazione, ad oltre nove anni dal bando del 2012, ritiene di dover accordare la propria preferenza ad un diverso tipo di procedura selettiva del funzionario direttivo tecnico in parola e che si ponga in coerenza con le linee guida di cui alle sopravvenute direttive del Ministero della funzione pubblica e con i recenti provvedimenti in materia di assunzioni nella P.A.;
- questa amministrazione non possa prescindere dal non rilevare l'illegittimità della procedura concorsuale di cui sopra per evidente assenza di copertura finanziaria della spesa da sostenere per l'assunzione part-time e a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico di Cat. D e per la mancanza di certificazione del rispetto dei limiti assunzionali imposto dal legislatore;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21 – quinquies titolato "revoca del provvedimento" nonché gli artt. 21-octies titolato "annullabilità del provvedimento" e 21-nonies titolato "annullamento d'ufficio";

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO CHE, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili e ulteriori azioni di tutela giurisdizionale, che, qualora accolte, potrebbero condurre (comunque) all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, se fosse portato a conclusione, con l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori, esporrebbe l'Ente ad un gravissimo danno all'immagine nonché ad evidenti risvolti di responsabilità civile e contabile per non avere interrotto in tempo utile la definizione di una procedura selettiva così fortemente ed evidentemente minata da profili di insanabile patologia;

EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione ravvisa, tra gli interessi pubblici prevalenti, la rimozione delle cause d'illegittimità, prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento in quanto le nove buste presentate dagli altrettanti candidati al concorso in questione, contenenti la documentazione richiesta dal bando, non sono mai state aperte e valutate, né mai si è dato avvio, in alcun modo, all'espletamento dello stesso;

CONSIDERATO pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone*

evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990» (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, n. 4554/2011);

DATO ATTO CHE, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4756/2002); ed ancora «*il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato*» (Cons. Stato, Sez. V, n. 282/2012 e Sez. I, 24 giugno 2013 n. 2932);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso, al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (TAR Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; TAR Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere, al contempo, all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della medesima legge, secondo le caratterizzazioni più sopra rappresentate, della procedura concorsuale qui più volte richiamata;

VISTO:

- che, la revoca e/o l'annullamento di provvedimenti che riguardano una procedura concorsuale, rientrano nella competenza dei dirigenti e non degli amministratori, in considerazione del principio della separazione tra organi politici e amministrativi degli enti locali, giusta sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 6779 del 29 novembre 2018;
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Tuel n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Leg.vo n.165/2001;
- il D. Leg.vo n.150/2009;
- la delibera di C.C. del 14.01.2013, n.04;
- la delibera di G.M, n. 124 del 2 ottobre 2020;
- l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Personale di procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, della procedura concorsuale avviata con determinazione n. 192 del 29 novembre 2012 per l'assunzione a part-time a 18 ore, e a tempo indeterminato, di n. 1 Istruttore direttivo Tecnico, cat. D, nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 del relativo e menzionato bando di concorso;
- 3) **DI CONFERIRE MANDATO**, altresì, al Responsabile del Personale, di provvedere all'adozione dei conseguenziali e ulteriori adempimenti finalizzati alla esecuzione della presente direttiva;

- 4) **DI DARE MANDATO**, infine, all'Ufficio di Segreteria, di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e di inviarlo, a mezzo posta certificata o raccomandata A/R, alle parti interessate.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Atto d'indirizzo per l'annullamento della procedura di stabilizzazione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, a part-time e a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1, comma 558, della legge n. 296/2006, come modificato con l'art. 3 comma 90 lettera b) della legge n. 244/2007.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Alì, lì 11 gennaio 2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
SINDACO Ing. Natale Rao**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Alì, lì 11 gennaio 2021

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11 gennaio 2021.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gaetano Russo
